

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE

Provincia di Ascoli Piceno

N. REG.GEN. 278

COPIA DETERMINAZIONE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE-PATRIMONIO

N.43 DEL 07-10-20

=====

Oggetto: INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA VIABILITA' DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI INTERESSATE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLE REGIONI () MARCHE () A PARTIRE DAL 24 AGOSTO 2016-ART.15-TER D.L.N.189/2016 S.M.I; O.C.D.P.C. N.408/2016-INTERVENTI 6° STRALCIO SCAP16701 - S.C. "TICCHIO" -SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA-AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 31 CO.8, 32 CO.2 SECONDO PERIODO E 36 CO.2 LETT.A) D.LGS. N.50/2016 E S.M.I. DA ULTIMO CON D.L. 16.07.2020, N.76 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L. 11.09.2020, N.120, VISTI GLI ARTT.5 dell'O.C.D.P.C. n.388/2016; 3 dello.C.D.P.C. n.389/2016; 6 dello.C.D.P.C. n.392/2016; 3 comma 5 e 5 dello.C.D.P.C. n. 394/2016; 4 dello.C.D.P.C. n.408/2016; 3 dello.C.D.P.C. n.475/2017.-

=====

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Geom.CARLO TROBBIANI

<><><><><><><><><><>

ESECUTIVITA' DELL'ATTO *****

La presente determinazione, ai sensi dell'art.151, comma 4, del T.U.EE.LL N.267 del 18.08.2000, é divenuta esecutiva il giorno 07-10-20 ~~con~~ l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. 793 del Registro delle
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, é stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 (quindici) giorni consecutivi
dal 15-12-20 .

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.TO CAPRIOTTI GIANLUCA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AI SENSI:

-degli articoli: 107(Funzioni e responsabilità della dirigenza), e 109(Conferimento di funzioni dirigenziali) comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.e i.;

-degli articoli 59(Responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi) e 60(Funzioni dei responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi) dello Statuto Comunale, adottato con D.C.C. n.28/2006;

-degli articoli:13 (Attività di gestione), 14(Modalità e criteri per il conferimento dell'incarico di Responsabile) e 15(Responsabilità), del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi", adottato con D.G.C. n.109 del 09.06.1998 e s.m. e i., per quanto non in contrasto con lo "Statuto comunale" adottato con D.C.C. n.28/2006 e con il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i.;

-del decreto n.12/2019, prot.7753 del 07.09.2019, con il quale il Sindaco disponeva altresì, l'attribuzione della Posizione Organizzativa e la Responsabilità di servizio Opere Pubbliche e Patrimonio per il triennio 2019-2022 al Geom. Carlo Trobbiani;

PREMESSO:

-che questo Comune, unitamente ai comuni delle provincie di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Teramo, l'Aquila, Rieti e Perugia, è stato interessato pesantemente ed in modo continuativo, a partire dal mese di agosto 2016, dai seguenti devastanti "eventi" sismici:

01)-sisma del giorno 24 agosto 2016 (ore 3:36 di magnitudo 6.0 scala Richter), con epicentro nei pressi del Comune di Accumuli (RI), con molte "repliche" e "scosse di assestamento";

-il Consiglio dei Ministri nella riunione del 25.08.2016 deliberava, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5, commi 1 e 1-bis della L. 24.02.1992, n.225 e s.m.i., fino al 21.02.2017, lo stato di emergenza per i territori coinvolti dal terremoto di eccezionale intensità (magnitudo 6.0 scala Richter) delle ore 03:36 del giorno 24 agosto 2016 e successivi; (omissis)

-con D.L. 17.10.2016, n.189 (G.U. n.244 del 18.10.2016) ad oggetto: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", all'art.1 comma 1, veniva disposto:

"1.Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati nell'allegato 1."

-che nel suddetto "Allegato 1" riportante l' "Elenco dei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016", per la Regione Marche - Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo, al n."31" è inserito il Comune di "Roccafluvione AP";

02)-sisma del giorno 26 ottobre 2016 (n. 2 scosse magnitudo 5.4< ore 19:10> e 5.9<ore 21:18> scala Richter), con epicentro nel maceratese (Comuni di Ussita e Visso) con molte "repliche" e "scosse di assestamento";

-il Consiglio dei Ministri nella riunione del 27.10.2016 provvedeva ad estendere, in conseguenza dell'eccezionale nuovo evento sismico, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016;

03)-sisma del giorno 30 ottobre 2016 (magnitudo 6.5<ore 07:40> scala Richter), con epicentro in Provincia di Perugia (Comuni di Castelsantangelo sul Nera, Norcia e Preci) con molte "repliche" e "scosse di assestamento";

-il Consiglio dei Ministri nella riunione del 31.10.2016 provvedeva ulteriormente ad estendere, in conseguenza dell'eccezionale nuovo evento sismico, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016;

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.43 del 07-10-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

04) -sisma del giorno 18 gennaio 2017 (n.4 scosse magnitudo: 5.1<ore 10:25>, 5.5<ore 11:14>, 5.4<ore 11:25> e 5.0<ore 14:33>scala Richter), con epicentro in Provincia dell'Aquila (Comuni di Capitignano, Montereale e Campotosto) con molte "repliche" e "scosse di assestamento";
-il Consiglio dei Ministri nella riunione del 20.01.2017 provvedeva ancora una volta ad estendere, in conseguenza dell'eccezionale nuovo evento sismico, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016;

DATO ATTO:

-che in attuazione a quanto sopra il C.D.P.C. disponeva circa "*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016*", con le seguenti Ordinanze:

-O.C.D.P.C.

nn.388-389-391-392-393-394-396-399-400-405-406-408-414-415-418-422 e 427 del 2016;

-O.C.D.P.C. nn.431-436-444-454-455-460-475-484 e 489 del 2017;

-O.C.D.P.C. nn.495-502-510-518-538 e 553 del 2018;

-O.C.D.P.C. nn.591-603-607-614 e 624 del 2019;

-O.C.D.P.C. nn.625-634-650-670-683 e 697 del 2020;

TENUTO CONTO:

-che il territorio di questo Comune si estende per 60,81 Km² ed in termini di superficie risulta sesto in graduatoria nella Provincia di Ascoli Piceno e quarantaseiesimo, su 238 comuni, a livello regionale;

-che su detto territorio, oltre al capoluogo Marsia, sono localizzate altre 59 frazioni;

CONSIDERATO:

-che oltre un terzo del territorio comunale (la parte ovest) si sviluppa tra i comuni di Montegallo ed Acquasanta (inseriti questi nel "primissimo cratere sismico") ed in particolare la Fraz. Forcella è addirittura all'interno del territorio del Comune di Acquasanta, in quanto "isola amministrativa";

-che relativamente alla verifica della distanza dei comuni dagli epicentri dei terremoti, la stessa viene calcolata in base alle coordinate geografiche del municipio;

-che il Municipio di questo Comune si trova tutto spostato ad est rispetto al vasto territorio comunale e quindi le valutazioni sugli "effetti macrosismici" non tengono conto che la quasi totalità delle frazioni costituenti il comune si trova a distanze nettamente inferiori dagli epicentri rispetto a quella della sede municipale;

TENUTO CONTO:

-che nonostante quanto sopra, la sede comunale, rispetto agli epicentri dei devastanti terremoti succedutisi dal 24 agosto 2016, risulta posta alle seguenti distanze:

01)-di km. 26,00 circa, dall'epicentro, nei pressi del Comune di Accumoli (RI), relativamente al sisma magnitudo 6.0 scala Richter, delle ore 03:36 del giorno 24 agosto 2016;

02)-di km. 29,00 circa, dall'epicentro, nei pressi del Comune di Ussita (MC), relativamente alle scosse delle ore 19:10 e 21:18 del giorno 26 ottobre 2016, rispettivamente di magnitudo 5.4 e 5.9 scala Richter;

03)-di km. 29,00 circa, dall'epicentro, nei pressi del Comune di Norcia (PG), relativamente al sisma magnitudo 6.5 scala Richter, delle ore 07:41 del giorno 30 ottobre 2016;

04)-di km. 34,00 circa, dall'epicentro, nei pressi dei Comuni di Capitignano, Montereale e Campotosto della Provincia dell'Aquila, relativamente alle scosse delle ore 10:25, 11:14, 11:25 e 14:33 del giorno 18 gennaio 2017, rispettivamente di magnitudo 5.1, 5.5, 5.4 e 5.0 scala Richter;

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.43 del 07-10-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

con "effetti macrosismici" (cfr. pubblicazioni a cura di "redazione Meteoweb" dei giorni 24.08.2016, 27.10.2016, 31.10.2016 e 18.01.2017) sul nostro territorio, che vanno dalla "scossa considerevole" del giorno 18.01.2017, fino alla "scossa dannosa" del 30 ottobre 2016, con importanti danni su buona parte del patrimonio edilizio;

ALTRESÌ:

-Il Consiglio dei Ministri nella riunione del 10 febbraio 2017, ha, per ulteriori 180 giorni (quindi sino al 20.08.2017), prorogato lo stato di emergenza deliberato il giorno 26.08.2016;

-che con D.L. 20.06.2017, n.91 (convertito in Legge 03.08.2017, n. 123), all' art.16-sexies ad oggetto "*Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del centro Italia colpite dal sisma e per l'efficacia delle attività di protezione civile*", al comma 2 veniva disposto: "*2. In considerazione della complessità della situazione determinatasi a seguito del susseguirsi di eventi sismici di forte intensità [...] la durata dello stato di emergenza [...] è prorogata fino al 28 febbraio 2018. [...]*";

-che, con Delibera del Consiglio dei Ministri in data 22.02.2018 (G.U. del 03.03.2018) al comma 1, veniva disposto: "*1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dall'art. 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è prorogato, di centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017.*", pertanto sino al 27 agosto 2018;

-che con Decreto Legge 29 maggio 2018, n.55 (convertito in Legge 24 luglio 2018, n. 89), recante "*Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016*" nel cui allegato viene riportato: "*All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4 -bis. Lo stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 -sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è prorogato fino al 31 dicembre 2018".*";

-che lo stato di emergenza veniva prorogato con Legge 30 Dicembre 2018, n. 145, recante il "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.*" nella quale, al comma 988 dell'Art.1 viene riportato: "*All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: (...)*

b) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente: "*4-ter. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2019;» (...)*";

-che il primo periodo del comma 4-quater (introdotto dal D.L. n.123/2019 convertito in L. n.156/2019) dell'art.1(Ambito di applicazione e organi direttivi) del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229 e s.m.i., testualmente prevede:

"*4-quater. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2020.*";

ACCERTATO:

-che la suddetta sequenza sismica, iniziata il 24 agosto 2016, come da ultimo aggiornamento da parte dell'I.N.G.V. (cfr. INGV comunicazione dal sito ufficiale) del 24 Agosto 2020, ha determinato oltre 118.000 eventi sismici, di cui: 1182 di magnitudo compresa tra 3 e 3.9; 66 di magnitudo compresa tra 4 e 4.9; 9 di magnitudo compresa tra 5 e 5.9 e n.2 di magnitudo superiore a 6;

CONSIDERATO:

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.43 del 07-10-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

-che, per quanto sopra riportato, la parte del territorio di questo Comune, (quella più ad ovest rispetto alla sede municipale) molto più vicina agli epicentri sopra descritti, ha avuto degli "effetti macrosismici" anche superiori a quelli del capoluogo, che hanno determinato:
-l'emissione di circa 250 ordinanze per edifici inagibili e parzialmente agibili;
-lo sgombero di ben oltre il 10% della popolazione;

INOLTRE:

-Il Comune, come la gran parte dei comuni marchigiani, è stato colpito in modo continuativo, a partire dal mese di novembre 2013, da eccezionali "eventi" meteorologici, ed in particolare:
-eccezionali nevicate dei giorni 16 gennaio 2017 e successivi; (cfr. "RAPPORTO DI EVENTO" Maltempo Gennaio-Febbraio 2017 (aggiornato al 08.03.2017) emesso dalla Regione Marche-Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile-Centro Funzionale per la Meteorologia, l'Idrologia e la Sismologia") per le quali il Consiglio dei Ministri con Delibera del 20 Gennaio 2017 ha disposto l'estensione degli effetti dello stato di emergenza adottato con delibera 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese. Stato di emergenza, poi prorogato con delibera del 10 febbraio 2017 per ulteriori 180 giorni (quindi sino al 20.08.2017)

TENUTO CONTO:

-che lo stato di emergenza veniva prorogato da ultimo con l'art.57 (*Disposizioni in materia di eventi sismici*) comma 1 del D.L. 14.08.2020, n.104 (G.U. n.203 del 14.08.2020), recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.", testualmente dispone:
"1. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente: «4-quinquies. **Lo stato di emergenza** di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2021; (...)»";
-che in conseguenza a quanto sopra (eventi meteorologici e sismici), il territorio del Comune di Roccafluvione risulta sottoposto a stato di emergenza (ad esclusione del periodo dal 07 giugno 2016 al 24 agosto 2016, quindi per soli 79 giorni) ininterrotto a partire dal 10 gennaio 2014 sino a tutto il 31 dicembre 2021, quindi per ben 2.832 giorni (circa novantaquattro mesi);

CONSIDERATO:

-che i con D.G.C. n. 185 del 19.11.2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 co.4 del D.Lgs. n.267/2000 s.m.i., veniva disposto:
(omissis)
-che questo Comune a mezzo del Sindaco, Rag. Francesco Leoni, relativamente a quanto sopra, con **nota prot.9871 del 13.11.2019**, testualmente riscontrava:

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE PROVINCIA DI ASCOLI PICENO																				
Codici		Territorio		Valore		Intervento		Importo		Dichiarazioni economiche finanziarie						Dichiarazioni impegni di attuazione			Lavori (gg)	
Codice/Int	Regione	Provincia	Comune	Gestore	Strada	Prog. In	Prog. Fin.	Stato	Importo Lavori da Programma Approvato	Importo Investimento complessivo (comprensivo dell'IVA e degli oneri)	Dichiarazione di Capacità Operativa (S/N/O)	Dichiarazione della Disponibilità Finanziaria a breve e a Lungo Termine (S/N/O)	Richiesta di Accordo a Fondi Regionali (S/N/O)	Importo Finanziato dall'Ente Gestore (S)	Importo Finanziato dalla Regione (R)	Previsione (gg)	Conservazione interventi previsti da legge e Approvazione (gg)	Approvato (gg)	Lavori (gg)	
SCAP16001	Marche	Ascoli Piceno	Roccafluvione	Comune di Roccafluvione	SC "Bovechia"	0+000	2+800	3	SC "Bovechia"- Lavori per il ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 2+800	€ 800.000	€ 1.183.600	SI	NO	SI	€ -	€ 1.183.600	30	45*	60**	120
SCAP16002	Marche	Ascoli Piceno	Roccafluvione	Comune di Roccafluvione	SC "Arenia-Osoli"	0+000	3+000	3	SC "Arenia-Osoli"- Lavori per il ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 3+000	€ 570.000	€ 917.290	SI	NO	SI	€ -	€ 917.290	30	45*	60**	120
SCAP16003	Marche	Ascoli Piceno	Roccafluvione	Comune di Roccafluvione	SC "Vallicella"	0+000	2+100	3	SC "Vallicella"- Lavori per il ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 2+100	€ 200.000	€ 414.260	SI	NO	SI	€ -	€ 414.260	20	45*	45**	60
SCAP16004	Marche	Ascoli Piceno	Roccafluvione	Comune di Roccafluvione	SC "Mascia"	0+000	8+700	3	SC "Mascia"- Lavori per il ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 8+700	€ 400.000	€ 769.340	SI	NO	SI	€ -	€ 769.340	30	45*	45**	100
SCAP16005	Marche	Ascoli Piceno	Roccafluvione	Comune di Roccafluvione	SC "Gaiuso"	0+000	0+250	3	SC "Gaiuso"- Lavori per il ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 0+250	€ 90.000	€ 207.130	SI	NO	SI	€ -	€ 207.130	20	45*	30**	60
SCAP16006	Marche	Ascoli Piceno	Roccafluvione	Comune di Roccafluvione	SC "Ticchia"	0+000	2+400	3	SC "Ticchia"- Lavori per il ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 2+400	€ 400.000	€ 739.750	SI	NO	SI	€ -	€ 739.750	30	45*	45**	100
SCAP16007	Marche	Ascoli Piceno	Roccafluvione	Comune di Roccafluvione	SC "Osoli-Noccia"	0+000	1+700	3	SC "Osoli-Noccia"- Lavori per il ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 1+700	€ 160.000	€ 310.695	SI	NO	SI	€ -	€ 310.695	20	45*	30**	75
* indicative non esaustive, vincolo idrogeologico (deroga ai sensi O.C.D.P.C. n.388 del 26.08.2016), vincolo paesistico-ambientale (deroga ai sensi O.C.D.P.C. n.389 del 28.08.2016), rilascio autorizzazione sismica (deroga ai sensi O.C.D.P.C. n.394 del 19.09.2016)																				
** indicative non esaustive, si considerano escluse le tempistiche derivanti da adempimenti non dipendenti da questo ente (es. affidamento tramite Stazione Unica Appaltante, ecc.)																				
Ascoli Piceno, li 13/11/2019																				
IL SINDACO Rag. Francesco Leoni																				

Dove quindi, ed in particolare, il Sindaco Rag. Francesco Leoni, dichiarava la "Capacità operativa" e quindi di poter attuare direttamente gli interventi di cui sopra (cfr. prima colonna delle "Dichiarazioni economico finanziarie"), a condizione di potersi avvalere delle risorse finanziarie individuate per la gestione emergenziale Comune di Roccafluvione a realizzare i suddetti interventi (cfr. seconda e terza colonna delle "Dichiarazioni economico finanziarie");
(omissis)

DATO ATTO:

-che con D.G.C. n.8 del 21.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, veniva disposto di:

(omissis)

05)-INDICA (RE):

-per quanto in narrativa riportato, che per le attività emergenziali e di ricostruzione pubblica e privata, conseguente agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, il personale del c.d. "Ufficio Sisma", dovrà essere ripartito e collocato come di seguito riportato:

(omissis)

a3)-FASE DI EMERGENZA (gestione delle procedure di pronto intervento per il ripristino della viabilità di cui all'art.15-ter del D.L. n.189/2016 s.m.i., art.4 O.C.D.P.C. n.408/2016 e O.C.D.P.C. n.475/2016) gestite dal Responsabile del Servizio OO.PP. e Patrimonio, composto da:

-Dott. Ing. Danila Silvi;

-Dott. Ing. Teodorico Centobuchi;

(omissis)

06)-DARE ATTO:

-che il sopradescritto c.d. "Ufficio Sisma", dovrà tenere in debito conto la priorità derivanti in particolare delle attività di pronto ripristino della viabilità in condizioni di emergenza nazionale, (a3)-FASE DI EMERGENZA) di cui:

(omissis)

VISTA:

-il "Programma degli interventi per il ripristino della viabilità nei territori interessati dagli eventi sismici 2016" (e 2017) art.4 OCDPC 408/2016 ed art.3 OCDPC 475/2017 **6° Stralcio** e successive rimodulazioni;

-la nota del Soggetto Attuatore per il ripristino della viabilità nei territori interessati dagli eventi sismici 2016 Ing. Fulvio Soccodato, prot.691976 del 04.12.2019, acclarata al protocollo comunale al n.10573 del 05.12.2019, con la quale veniva testualmente riportato:

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.43 del 07-10-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

" (...) Si chiede pertanto di dare immediato avvio alle attività di progettazione e realizzazione dell'intervento, la cui copertura finanziaria è garantita, anche in anticipazione, dal fondo per la Gestione Emergenziale per tramite della Regione. (...)";

CONSIDERATO:

-che con D.G.C. n.21 del 17.02.2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 co.4 del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i., veniva preso atto della suddetta comunicazione ANAS;

VISTO:

-che con nota prot.1704 del 21.02.2020, al fine di procedere con la predisposizione dei progetti e l'esecuzione degli interventi delle criticità individuate dal 6° stralcio, venivano comunicati all'A.N.A.S. S.p.A. i dati relativi al titolo definitivo dell'opera, il codice CUP ed il nominativo del R.U.P. per ogni intervento e/o progetto unitario;

DATO ATTO:

- con D.G.C. n.34 del 05.03.2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art.134 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i., veniva disposto di approvare lo "Studio di fattibilità", acclarato al protocollo n.1972 del 02.03.2020, inerente l'intervento «Comune di Roccafluvione-Interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016-6° stralcio-S.C. "Ticchio";, con il seguente quadro economico:

S.C. "TICCHIO"

	Importi parziali	Importi totali
A)-IMPORTO DELLE LAVORAZIONI		
Importo dei lavori (a misura)	400.000,00	
di cui		
A1)-Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso (art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)	16.000,00	
A2)-Importi per manodopera (art.23 co.16 penultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)	200.000,00	
A3)-Importo dei lavori a base d'asta (a misura)	384.000,00	
TOTALE LAVORI		400.000,00
B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
...OMISSIS...		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		190.000,00 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		
		590.000,00 €

TENUTO CONTO:

-della Circolare del Dipartimento Protezione Civile prot.n. UC/TERAG_SM/0032777 del 15/05/2017, ad oggetto "Interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016(art.15-ter decreto legge n.189/2016, conv. In L.n. 229/2016; O.C.D.P.C. n.408/2016) -**DEROGHE**", nella quale, all' "Allegato 1" veniva disposto:

" (...) Sulla base del combinato disposto di cui ai suddetti articoli, il soggetto

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.43 del 07-10-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

attuatore ed i gestori locali possono operare in deroga alle seguenti disposizioni, seppur nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario:

(omissis)

(Art.5 OCDPC 394/2016)

1. Il soggetto attuatore ed i gestori locali possono procedere in deroga ai seguenti articoli del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, nei termini indicati:

(omissis)

-32, 33, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all'articolo 36, in particolare, è consentita nei limiti di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, dell'ordinanza n.388/2016 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;

(omissis)

-37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di Committenza;

-40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;

-60, 61, 63 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

-95, allo scopo di consentire di ricorrere al criterio del prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;

(omissis)

-24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

-25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;

-157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, in relazione alle procedure realizzate secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dall'ordinanza n.388/2016;

-105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n.50/2016; limitatamente all'indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui al comma 6.

(omissis)

VISTO:

-l'art.5 (Deroghe) comma 3 dell'O.C.D.P.C. n.388 del 26 agosto 2016, nel quale è testualmente riportato:

"3. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture. (...)";

RAVVISATO:

-doversi procedere all'immediato avvio delle attività di progettazione e realizzazione dell'intervento di cui trattasi;

TENUTO CONTO:

-che l'art.50-bis (Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile) commi 1 e 2 del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, modificato dal D.L. 09.02.2017, n.8 convertito in L.07.04.2017, n.45, modificato dal D.L. 24.04.2017, n.50, convertito in L.21.06.2017, n.96, modificato dal D.L. 20.06.2017, n.91 convertito in

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.43 del 07-10-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

L.03.08.2017, n.123, modificato dal D.L.16.10.2017, n.148 convertito in L. 04.12.2017, n.172, modificato dal D.L. 29.05.2018, n.55, convertito con modificazioni, dalla L. 24.07.2018, n.89, modificato dal D.L. 18.04.2019 n.32 convertito con modificazioni in L.14.06.2019, n.55, modificato dal D.L. 24.10.2019, n.123 convertito con modificazioni in L. 12.12.2019, n.156, modificato dal D.L. 16.07.2020, n.76, convertito con modificazioni in L. 11.09.2020, n.120, modificato dal D.L. 14.08.2020, n.104, testualmente prevede:

"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, in ordine alla composizione degli Uffici speciali per la ricostruzione, tenuto conto degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52 e, nel limite di 9,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3.

(omissis)

2. Con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo 1, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1, anche stipulando contratti a tempo parziale previa dichiarazione, qualora si tratti di professionisti, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di non iscrizione o avvenuta sospensione dall'elenco speciale dei professionisti, di cui all'articolo 34 del presente decreto. Il provvedimento è adottato sulla base delle richieste che i Comuni avanzano al Commissario medesimo entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

-che in applicazione del suddetto comma 2, il Commissario straordinario per la ricostruzione, con Ordinanza n.6 del 28.11.2016, disponeva in ordine alle:

"Linee direttive per la ripartizione e l'assegnazione del personale tecnico e amministrativo da assumere nelle Regioni e nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016";

CONSIDERATO:

-che il Vice Commissario straordinario per la ricostruzione (Presidente Giunta Regionale), con nota prot.885295 del 15.12.2016, acclarata al protocollo comunale al n.11244 del 16.12.2016, ad oggetto: "Autorizzazione all'assunzione di 2 unità di personale" in sintesi, testualmente comunicava:

"(...)Ti comunico che le unità che la Tua amministrazione può assumere sono complessivamente pari a 2. Lascio a te l'individuazione dei profili professionali che debbono coincidere con quelli indicati nell'evidenziazione dei fabbisogno, ciò in quanto comunque il numero delle unità che la Tua amministrazione è autorizzata ad assumere è inferiore rispetto a quello dichiarato come necessario." (quattro)

(omissis)

DATO ATTO (in attuazione a quanto sopra):

-che con Determina del responsabile del servizio amministrativo-personale n.12 del 31.03.2017, veniva disposto:

(omissis)

2)-DI ASSUMERE (per la durata di mesi 12 rinnovabile di ulteriore mesi 12, fino ad un massimo di 36) la vincitrice (concorso per Istruttore Direttivo Tecnico-Cat.D1) nella persona di Dott. Ing. SILVI Danila (...)"

(omissis)

-che con Determina del responsabile del servizio amministrativo-personale n.24 del 08.06.2017, veniva disposto:

(omissis)

2)-DI ASSUMERE (per la durata di mesi 12 rinnovabile di ulteriore mesi 12, fino ad un massimo di 36) la vincitrice (concorso per Istruttore area amministrativa-Cat.C1) nella persona di ROMANELLI Simona (...)"

(omissis)

TENUTO CONTO:

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.43 del 07-10-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

-che il Commissario straordinario per la ricostruzione, con Ordinanza n.22 del 04.05.2017, disponeva in ordine alle:

"Seconde linee direttive per la ripartizione e l'assegnazione del personale con professionalità di tipo tecnico, di tipo tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile destinato ad operare presso la Struttura commissariale centrale, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, presso le Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti parco nazionali ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 50 e 50 - bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189."

CONSIDERATO:

-che il Vice Commissario straordinario per la ricostruzione (Presidente Giunta Regionale), con nota prot.457701 del 18.05.2017, acclarata al protocollo comunale al n.4018 del 19.05.2017, ad oggetto: "Autorizzazione assunzione unità di personale" in sintesi, testualmente comunicava:

(omissis)

"Al riguardo Provincia di Ascoli Piceno ha manifestato la propria rinuncia all'assegnazione delle ulteriori 7 unità in favore dei Comuni della stessa amministrazione provinciale. Faccio presente pertanto che ciascuna amministrazione in indirizzo può procedere alle assunzioni di cui all'allegato alla presente."

-che a questo Comune veniva autorizzata una ulteriore unità di personale;

DATO ATTO (in attuazione a quanto sopra):

-che con Determina del responsabile del servizio amministrativo-personale n.30 del 21.07.2017, veniva disposto:

(omissis)

2) -DI ASSUMERE (per la durata di mesi 12 rinnovabile di ulteriore mesi 12, fino ad un massimo di 36 - scorrimento graduatoria del concorso per Istruttore Direttivo Tecnico-Cat.D1) nella persona di Dott.Ing. CENTOBUCHI Teodorico (...)"

(omissis)

DATO ATTO:

-che con D.G.C. n.8 del 21.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, veniva disposto di:

(omissis)

05) -INDICA(RE):

-per quanto in narrativa riportato, che per le attività emergenziali e di ricostruzione pubblica e privata, conseguente agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, il personale del c.d. "Ufficio Sisma", dovrà essere ripartito e collocato come di seguito riportato:

(omissis)

a3) -FASE DI EMERGENZA (gestione delle procedure di pronto intervento per il ripristino della viabilità di cui all'art.15-ter del D.L. n.189/2016 s.m.i., art.4 O.C.D.P.C. n.408/2016 e O.C.D.P.C. n.475/2016) gestite dal Responsabile del Servizio OO.PP. e Patrimonio, composto da:

-Dott. Ing. Danila Silvi;

-Dott. Ing. Teodorico Centobuchi;

(omissis)

CONSIDERATO:

-che l'art.2 (Funzioni del Commissario straordinario e dei vicecommissari) comma 2-bis del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, modificato dal D.L. 09.02.2017, n.8 convertito in L.07.04.2017, n.45, modificato dal D.L. 24.04.2017, n.50, convertito L.21.06.2017, n.96, modificato dal D.L. 20.06.2017, n.91 convertito in L.03.08.2017, n.123, modificato dal D.L.16.10.2017, n.148 convertito in L. 04.12.2017, n.172, modificato dal D.L. 29.05.2018, n.55, convertito con modificazioni, dalla L. 24.07.2018, n.89, modificato dal D.L. 18.04.2019 n.32 convertito con modificazioni in L.14.06.2019, n.55, modificato dal D.L. 24.10.2019, n.123 convertito con modificazioni in L. 12.12.2019, n.156, modificato dal D.L. 16.07.2020, n.76, convertito con modificazioni in L. 11.09.2020, n.120, modificato dal D.L. 14.08.2020, n.104, testualmente dispone: "2-bis. L'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario per importi fino a 40.000 euro avviene mediante affidamento diretto, per importi superiori a 40.000 euro e inferiori a quelli di cui all' articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate previa consultazione di almeno dieci soggetti di cui all' articolo 46, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto, utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con le modalità

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.43 del 07-10-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

previste dall' articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Fatta eccezione per particolari e comprovate ragioni connesse alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, le stazioni appaltanti, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, affidano la redazione della progettazione al livello esecutivo. Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall' articolo 23, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016 si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto.”;

-che l'art.14 (Ricostruzione pubblica) comma 4-bis del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, modificato dal D.L. 09.02.2017, n.8 convertito in L.07.04.2017, n.45, modificato dal D.L. 24.04.2017, n.50, convertito L.21.06.2017, n.96, modificato dal D.L. 20.06.2017, n.91 convertito in L.03.08.2017, n.123, modificato dal D.L.16.10.2017, n.148 convertito in L. 04.12.2017, n.172, modificato dal D.L. 29.05.2018, n.55, convertito con modificazioni, dalla L. 24.07.2018, n.89, modificato dal D.L. 18.04.2019 n.32 convertito con modificazioni in L.14.06.2019, n.55, modificato dal D.L. 24.10.2019, n.123 convertito con modificazioni in L. 12.12.2019, n.156, modificato dal D.L. 16.07.2020, n.76, convertito con modificazioni in L. 11.09.2020, n.120, modificato dal D.L. 14.08.2020, n.104, testualmente dispone:

“4-bis. Ferme restando le previsioni dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del presente decreto, i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo possono procedere all'affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici indicati all'articolo 46 del citato decreto legislativo n.50 del 2016, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto. L'affidamento degli incarichi di cui al periodo precedente è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale, dipendente ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3 -bis e seguenti dell'articolo 50 -bis del presente decreto, in possesso della necessaria professionalità e, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è attuato mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel predetto elenco speciale. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2 -bis, del presente decreto.”

-che l'art.2-bis (Modifiche al decreto legge 17 ottobre 2016, n.189 e ulteriori misure in favore delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016) comma 19, del D.L. 16.10.2017, n.148 convertito in L. 04.12.2017, n.172, testualmente recita:

“In deroga alle previsioni dell'articolo 157, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, relativamente agli interventi di cui all'articolo 14 del decreto legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, le attività di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto possono essere affidate anche al personale assunto secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229. Fermo restando le incompatibilità e i divieti previsti dalla legislazione vigente, il personale di cui al precedente periodo può svolgere anche le funzioni di responsabile unico del procedimento ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.”

-che l'art.1 (Oggetto e ambito di applicazione), comma 3 della L.R. 02.08.2017, n.25, che testualmente prevede:

“3.Sono fatte salve le disposizioni contenute nella normativa statale vigente comunque più favorevoli, di maggior semplificazione o contenenti l'ulteriore riduzione dei termini dei procedimenti.”;

(per quanto riguarda il personale dipendente):

ACCERTATO:

-che con decreto n.12/2019, prot.7753 del 07.09.2019, il Sindaco disponeva altresì, l'attribuzione della Posizione Organizzativa e la Responsabilità di servizio Opere Pubbliche e Patrimonio per il triennio 2019-2022 al Geom. Carlo Trobbiani;

CONSIDERATO:

-che il suddetto “funzionario” oltre ai suindicati servizi (opere pubbliche e patrimonio):

-assume anche la responsabilità dell'Ufficio Espropri (cfr.D.G.C. n.160/2003);

-è “incaricato dei procedimenti riferiti alle attività di prevenzione e contrasto degli incendi di aree boscate” (cfr.D.G.C. n.54 del 26.04.2008);

-è “datore di lavoro” con le molteplici attività ed enormi responsabilità cui lo sottopone il D.Lgs. n.81/2008 e s.m.e i (cfr. D.G.C. n.33 del

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.43 del 07-10-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

05.03.1999);

CONSIDERATO altresì:

-che il suddetto "funzionario", ai fini del "Piano Comunale di Emergenza", approvato con D.C.C. n.13 del 21.03.2013, e s.m.i., assume all'interno del C.O.C.(Centro Operativo Comunale) le seguenti funzioni con relative responsabilità:

04)-Materiali e mezzi: *Il funzionario preposto ha il compito di assicurare il censimento e la gestione delle risorse comunali, la tenuta del magazzino, l'aggiornamento del database, l'aggiornamento dei fornitori (ditte e privati), il reperimento di materiali e mezzi per l'emergenza, ecc.;*

06)-Censimento danni, persone, cose (relativamente a tutto il patrimonio comunale):*Permette di fotografare la situazione determinatasi a seguito dell'evento calamitoso e per determinare, sulla base dei risultati riassunti in schede riepilogative, gli interventi di emergenza. Il responsabile della suddetta funzione, al verificarsi dell'evento calamitoso, dovrà effettuare un censimento dei danni riferito a: (...) edifici pubblici (...)infrastrutture pubbliche (...). Tale funzione sarà coordinata dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale; il censimento dei danni potrà essere fatto con l'ausilio di squadre di tecnici (...) di altre Amministrazioni (Provincia, Comunità Montana, Regione ecc.) coadiuvati all'occorrenza da liberi professionisti che operano nel territorio.*", nonché quella relativa a:

07)-Strutture operative locali e viabilità:*Il responsabile della predetta funzione, possibilmente relativo alla polizia locale, dovrà coordinare le componenti locali preposte a questo servizio (Vigili Urbani, Volontariato, VV.FF., Forze di Polizia locali), anche con l'eventuale contributo di organizzazioni di Volontariato, con particolare riguardo alla viabilità, inibendo il traffico nelle zone a rischio, indirizzando e regolando gli afflussi dei soccorsi."*

CONSIDERATO inoltre:

-che il suddetto funzionario a far data dal 24 agosto 2016 e senza soluzione di continuità è impegnato, per quanto attiene al patrimonio comunale, in tutte le attività inerenti e conseguenti allo stato di emergenza e di ricostruzione derivante dai sismi di cui trattasi;

-che il suddetto funzionario a far data dal 16 gennaio 2017 altresì, è impegnato, per quanto attiene al patrimonio comunale, a tutte le attività inerenti e conseguenti allo stato di emergenza, attivato dal Sindaco, per le eccezionali nevicate che hanno interessato il sud delle Marche ed in particolare il territorio comunale;

DATO ATTO:

-che, come facilmente desumibile, detta figura risultante oberata e gravata di molteplici e complessi compiti e responsabilità istituzionali, non appare opportuno gravarla anche delle attività inerenti "la progettazione di interventi di manutenzione e/o di nuove opere", in quanto la suddetta struttura (composta da una sola unità) oltre a non poter effettuare con celerità detti adempimenti, non è inoltre dotata della necessaria strumentazione tecnica e software;

-che il servizio tecnico di cui trattasi (servizi di architettura e ingegneria inerenti "Interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016-6° stralcio-S.C. <Ticchio>") non può rientrare nelle competenze del geometra, bensì dell'ingegnere e pertanto "indisponibile" per la fase di progettazione;

(per quanto riguarda il personale reclutato secondo le modalità previste dai commi 3 -bis e seguenti dell'articolo 50 -bis del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, modificato dal D.L. 09.02.2017, n.8 convertito in L.07.04.2017, n.45, modificato dal D.L. 24.04.2017, n.50, convertito L.21.06.2017, n.96, modificato dal D.L. 20.06.2017, n.91 convertito in L.03.08.2017, n.123, modificato dal D.L.16.10.2017, n.148 convertito in L. 04.12.2017, n.172, modificato dal D.L. 29.05.2018, n.55, convertito con modificazioni, dalla L. 24.07.2018, n.89, modificato dal D.L. 18.04.2019 n.32 convertito con modificazioni in L.14.06.2019, n.55, modificato dal D.L. 24.10.2019, n.123 convertito con modificazioni in L. 12.12.2019, n.156, modificato dal D.L. 16.07.2020, n.76, convertito con modificazioni in L. 11.09.2020, n.120, modificato dal D.L. 14.08.2020, n.104)

ACCERTATO:

-che l'ing.SILVI Danila (assunta con determina n.12/2017) è assegnata:

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.43 del 07-10-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

a)-per la fase di emergenza sisma "**a3)-FASE DI EMERGENZA**" (gestione delle procedure di pronto intervento per il ripristino della viabilità di cui all'art.15-ter del D.L. n.189/2016 s.m.i., art.4 O.C.D.P.C. n.408/2016 e O.C.D.P.C. n.475/2016)" al Servizio OO.PP. e Patrimonio;

b)-per la fase di ricostruzione post-sisma al Servizio OO.PP. e Patrimonio;
-che l'ing.CENTOBUCHI Teodorico (assunto con determina n.30/2017) è assegnato:

a)-per la fase di emergenza sisma "**a3)-FASE DI EMERGENZA**" (gestione delle procedure di pronto intervento per il ripristino della viabilità di cui all'art.15-ter del D.L. n.189/2016 s.m.i., art.4 O.C.D.P.C. n.408/2016 e O.C.D.P.C. n.475/2016)" al Servizio OO.PP. e Patrimonio;

b)-per la fase di ricostruzione post-sisma al Servizio Urbanistica-Edilizia Privata;

DATO ATTO:

-che il suddetto personale, come sopra impiegato, oltre ai molteplici adempimenti inerenti la "ricostruzione pubblica" (Ing.SILVI Danila) e "ricostruzione privata" (Ing.CENTOBUCHI Teodorico) è tutt'ora operante negli adempimenti e procedure relative alla "fase di emergenza" (messa in sicurezza immobili e infrastrutture nonché tutti gli adempimenti e attività conseguenti alle n.19 "zone rosse" individuate sul territorio comunale con Ordinanza sindacale n.207 del 14.11.2016);

-che, come facilmente desumibile, dette figure risultano notevolmente operate ed inoltre questo Comune non dispone della necessaria strumentazione tecnica e software, indispensabile all'esecuzione del servizio tecnico di cui trattasi;

-che, in conseguenza a quanto sopra, dette figure risultano "indisponibili" alla esecuzione del servizio tecnico dell'intervento di che trattasi;

ACCERTATO:

-che risulta necessario attivare, le procedure di "affidamento degli incarichi di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , per la predisposizione del progetto (...), in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del presente decreto, (...) a operatori economici indicati all'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 , purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto."(cfr. art.14 comma 4-bis secondo periodo, del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, e s.m.i.)

DATO ATTO:

-che l'art.24(Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici) comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., testualmente dispone:

"1. Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate:

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;

b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;

c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;

d) dai soggetti di cui all'articolo 46."

VISTA IN PARTICOLARE:

-la Circolare del Dipartimento Protezione Civile prot.n. UC/TERAG_SM/0032777 del 15/05/2017, ad oggetto "Interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016(art.15-ter decreto legge n.189/2016, conv. In L.n. 229/2016; O.C.D.P.C. n.408/2016) -**DEROGHE**", nella quale, all' "Allegato 1" veniva disposto:

"(...)Sulla base del combinato disposto di cui ai suddetti articoli, il soggetto attuatore ed i gestori locali possono operare in deroga alle seguenti disposizioni, seppur nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario:

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.43 del 07-10-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

(omissis)

(Art.5 OCDPC 394/2016)

1. Il soggetto attuatore ed i gestori locali possono procedere in deroga ai seguenti articoli del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, nei termini indicati:

(omissis)

-24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

TENUTO CONTO:

-che per le motivazioni di cui sopra, le prestazioni di cui al suddetto comma, non possono essere espletate "dall'ufficio tecnico di questo Comune";

-che allo stato, non risultano costituiti "uffici consortili di progettazione e di direzione lavori" cui questo Comune è aderente;

-che, relativamente alla lettera c) del citato comma 1, detta fattispecie risulta facoltativa ed inoltre, stante la situazione contingente, quasi tutte le amministrazioni (Provincia, comuni etc.) del sud delle Marche sono impegnate nell'emergenza sisma;

DATO ATTO:

-la nota del Soggetto Attuatore per il ripristino della viabilità nei territori interessati dagli eventi sismici 2016 Ing. Fulvio Soccodato, prot.691976 del 04.12.2019, acclarata al protocollo comunale al n.10573 del 05.12.2019, con la quale veniva testualmente riportato:

"(...) Si chiede pertanto di dare immediato avvio alle attività di progettazione e realizzazione dell'intervento, la cui copertura finanziaria è garantita, anche in anticipazione, dal fondo per la Gestione Emergenziale per tramite della Regione.

(omissis)

Si evidenzia, inoltre, che codesto Ente attuatore dovrà trasmettere i progetti esecutivi degli interventi, già validati dal Responsabile del Procedimento, per la verifica di coerenza con gli obiettivi e le finalità del Programma (...)";

VISTO:

-l'art.46 (Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., che testualmente recita:

"1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria:

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; gli archeologi;

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale;

c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.

2. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.”;

-l'art. 34(Qualificazione dei professionisti) commi 1 e 6 del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, modificato dal D.L. 09.02.2017, n.8 convertito in L.07.04.2017, n.45, modificato dal D.L. 24.04.2017, n.50, convertito L.21.06.2017, n.96, modificato dal D.L. 20.06.2017, n.91 convertito in L.03.08.2017, n.123, modificato dal D.L.16.10.2017, n.148 convertito in L. 04.12.2017, n.172, modificato dal D.L. 29.05.2018, n.55, convertito con modificazioni, dalla L. 24.07.2018, n.89, modificato dal D.L. 18.04.2019 n.32 convertito con modificazioni in L.14.06.2019, n.55, modificato dal D.L. 24.10.2019, n.123 convertito con modificazioni in L. 12.12.2019, n.156, modificato dal D.L. 16.07.2020, n.76, convertito con modificazioni in L. 11.09.2020, n.120, modificato dal D.L. 14.08.2020, n.104, che testualmente dispone:

“1. Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, è istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati, di seguito denominato «elenco speciale». (...) (omissis)

6. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero per i beni e le attività culturali, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono fissati il numero e l'importo complessivo massimi degli incarichi che ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 può assumere contemporaneamente, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata dai medesimi.”;

-l'art.3(Qualificazione dei professionisti e criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche) dell'O.C.S.R. n.33 dell'11.07.2017, e s.m.i.;

TENUTO CONTO:

-che l'importo da corrispondere al professionista esterno per le prestazioni relative al servizio tecnico inerente “Progettazione, coord. Sicurezza, direzione lavori, contabilità e accertamento della regolare esecuzione” dell'opera in argomento, al netto di Iva e Contributi integrativi, è stimata in circa **€ 38.683,32**, oltre CNPAIA 2% ed IVA 22% (cfr. voce 11) delle somme a disposizione del quadro economico dello <Studio di fattibilità> approvato con la sopra citata D.G.C. n.37/2020;

-che l'incarico del servizio d'ingegneria e architettura di che trattasi dovrà riguardare:

FASE A) • Progettazione (art.23 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.):

a1)-predisposizione progetto “esecutivo” di cui all'art.23 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. Art.16 e artt. 33 e segg. del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., tenuto conto degli articoli 23 comma 3 e 216 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

a1.a)-coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di cui all'art.91 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.90 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;

a1.b)-adempimenti di competenza ai fini della “verifica del progetto esecutivo” di cui all'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., tenuto conto del Cap.VIII delle “Linee guida n.1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti:<Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria>” approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con Delibera n.973 del 14.09.2016, aggiornate al D.Lgs. n.56/2017 con delibera dell'ANAC n.138 del 21.02.2018 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019;

a1.c)-adempimenti di competenza ai fini della “validazione del progetto esecutivo” di cui all'art.26 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., tenuto

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.43 del 07-10-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

conto del Cap.VII delle "Linee guida n.1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti:<Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria>" approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con Delibera n.973 del 14.09.2016, aggiornate al D.Lgs. n.56/2017 con delibera dell'ANAC n.138 del 21.02.2018 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019;

a2)-tutte le attività complementari e accessorie, nessuna esclusa, inerente la fase di progettazione, verifica e validazione del progetto;

FASE B) • Esecuzione dei lavori (articoli 101, commi 3 e 4 e 111 commi 1 e 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; D.M.I.T. 07.03.2018, n.49 - articoli da 215 a 238 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. in forza degli articoli 102 comma 8 e 216 comma 16 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)

b1)-funzioni e compiti nella fase preliminare; (articoli 4 e 5 del D.M.I.T. 07.03.2018, n.49)

b2)-funzioni e compiti in fase di esecuzione; (articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 5 del D.M.I.T. 07.03.2018, n.49)

b3)-funzione e compiti al termine dei lavori; (articolo 12 D.M.I.T. 07.03.2018, n.49)

b4)-controllo tecnico, contabile e amministrativo; (articoli 101 commi 3 e 4 102 e 111 commi 1 e 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; articoli 13, 14 e 15 del D.M.I.T. 07.03.2018, n.49; articoli 4,6, 16, 17, 18, 19 e 27 del D.M. 19.04.2000, n.145 "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici")

b5)-coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di cui all'art.92 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.90 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;

b6)-certificato di regolare esecuzione; (art.237 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. in forza degli articoli 102 comma 8 216 comma 16 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)

-tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi-contabili utili e necessari, nessuno escluso, per la realizzazione dei lavori di:

«Interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016-6° stralcio-S.C. "Ticchio"»

RITENUTO:

-che si rende pertanto necessario, per le motivazioni sopraindicate, doversi avvalere di "professionista singolo" esterno per la redazione delle attività tecnico-amministrative-contabili di che trattasi;

VISTI:

-l'art.31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni) comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., che testualmente dispone:

"8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.";

-che l'art.30 (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni) comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., testualmente prevede:

"1. L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.";

DATO ATTO:

-che il D.L. 16.07.2020, n.76, convertito in legge 11.09.2020, n.120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale",

**DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.43 del 07-10-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE**

all'art.1(Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia) comma 2 lett.a), testualmente dispone: "2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n.50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;";

CONSIDERATO:

-che l'art.32(Fasi delle procedure di affidamento) comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., testualmente dispone:

2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

DATO ATTO:

-che l'art.36(Contratti sotto soglia) comma 6 del D.Lgs. n.50/2016, testualmente recita:

6. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti POSSONO procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.

-che l'art.37(Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n.50/2016, testualmente dispone:

1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, POSSONO procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.

VISTA IN PARTICOLARE:

-la Circolare del Dipartimento Protezione Civile prot.n. UC/TERAG_SM/0032777 del 15/05/2017, ad oggetto "Interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016(art.15-ter decreto legge n.189/2016, conv. In L.n. 229/2016; O.C.D.P.C. n.408/2016)-**DEROGHE**", nella quale, all' "Allegato 1" veniva disposto:

"(...)Sulla base del combinato disposto di cui ai suddetti articoli, il soggetto attuatore ed i gestori locali possono operare in deroga alle seguenti disposizioni, seppur nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario:

(omissis)

(Art.5 OCDPC 394/2016)

1.Il soggetto attuatore ed i gestori locali possono procedere in deroga ai seguenti articoli del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, nei termini indicati:

(omissis)

-32, 33, 36, 70. 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all'articolo 36, in particolare, è consentita nei limiti di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, dell'ordinanza n.388/2016 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;

(omissis)

-37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.43 del 07-10-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di Committenza;

(omissis)

-25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
-157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, in relazione alle procedure realizzate secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dall'ordinanza n.388/2016;

(omissis)

TENUTO CONTO:

-dell'articolo 1, comma 130 della L. 30.12.2018, n.145 (Legge di bilancio 2019);
-della Deliberazione n.169/2012/PAR del 27.11.2012, che la Corte dei Conti-Sezione Regionale di Controllo per le Marche;
-della Determinazione dell'ANAC n.11 del 23.09.2015;

DATO ATTO:

-che in applicazione a quanto sopra ed ai fini delle procedure di acquisizione della prestazione, trattasi di:

[]-Lavori;

[X]-Servizi;

[]-Forniture;

pertanto:

[]-risulta necessario ricorrere alle "aggregazioni e centralizzazione della committenza", di cui all'art.37, comma 4-bis del D.Lgs. n.50/2016;

[X]-non risulta necessario ricorrere alle "aggregazioni e centralizzazione della committenza", di cui all'art.37, comma 4-bis del D.Lgs. n.50/2016, in quanto:

()-trattasi di beni e/o servizi di valore inferiore a 5.000 euro; (cfr.art.1, comma 450 della L.27.12.2006, n.296 (finanziaria 2007), come modificato da ultimo dall'art.1 co.130 L.145/2018)

(X)-trattasi di beni e/o servizi di valore pari a 5.000 euro e inferiore a 40.000 euro; (cfr.art.1, comma 450 della L.27.12.2006, n.296 (finanziaria 2007), come modificato da ultimo dall'art.1 co.130 L.145/2018)

()-trattasi di lavori di importo inferiore a 150.000 euro; (cfr.art.37 co.1 D.Lgs. n.50/2016)

()-si procede sulla base del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, dandone adeguata motivazione; (cfr.art.37 co.12 D.Lgs. n.50/2016)

[]-risulta necessario far ricorso a convenzioni quadro, ovvero al mercato elettronico ovvero ai sistemi elettronici di acquisizione, ai sensi degli articoli: 1 co.450 L.296/2006, modificato dall'art.1 co.495 della L.208/2015, dall'art.1 co.130 della L. 145/2018 e 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

[X]-non risulta necessario far ricorso a convenzioni quadro, ovvero al mercato elettronico ovvero ai sistemi elettronici di acquisizione, ai sensi degli articoli: 1 co.450 L.296/2006, modificato dall'art.1 co.495 della L.208/2015, modificato dall'art.1 co.130 L. 145/2018 e 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto:

[X]-La fornitura del bene/servizio di cui trattasi:

()-trattasi di beni e/o servizi di valore inferiore a 5.000 euro; (cfr.art.1 co.450 L.296/2006, modificato dall'art.1 co.495 della L.208/2015 e da ultimo dall'art.1 co.130 L.145/2018)

(X)-non risultano reperibili, in quanto: *Trattasi di servizi tecnici di natura intellettuale;*

(cfr.Corte Conti sez.Marche n.169/2012/PAR+Determina ANAC n.11/2015)

()-risultano inidonee rispetto alle necessità dell'ente in quanto:

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.43 del 07-10-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

- (cfr.Corte Conti sez.Marche n.169/2012/PAR+Determina ANAC n.11/2015)
- () -risultano reperibili a condizioni di acquisto migliorative;
(cfr.Corte Conti sez.Toscana n.151/2013/PAR+Determina ANAC n.11/2015)
- () -si procede sulla base del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, dandone adeguata motivazione;
(cfr.art.37 co.12 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)

DATO ATTO:

-che da quanto sopra, appare possibile procedere, anche per l'eccezionalità del momento nonché per l'urgenza di effettuare la progettazione dell'intervento di ripristino della viabilità della strada in argomento, per le finalità di cui all'art.15-ter (*Misure urgenti per le infrastrutture viarie*) del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, modificato dal D.L. 09.02.2017, n.8 convertito in L.07.04.2017, n.45, modificato dal D.L. 24.04.2017, n.50, convertito L.21.06.2017, n.96, modificato dal D.L. 20.06.2017, n.91 convertito in L.03.08.2017, n.123, modificato dal D.L.16.10.2017, n.148 convertito in L. 04.12.2017, n.172, modificato dal D.L. 29.05.2018, n.55, convertito con modificazioni, dalla L. 24.07.2018, n.89, modificato dal D.L. 18.04.2019 n.32 convertito con modificazioni in L.14.06.2019, n.55, modificato dal D.L. 24.10.2019, n.123 convertito con modificazioni in L. 12.12.2019, n.156, modificato dal D.L. 16.07.2020, n.76, convertito con modificazioni in L. 11.09.2020, n.120, modificato dal D.L. 14.08.2020, n.104, all'affidamento diretto dell'incarico di *"Progettazione, coord. Sicurezza, direzione lavori, contabilità e accertamento della regolare esecuzione"* dell'opera in argomento, nonché gli incarichi che questo stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento;

TENUTO CONTO:

-che l'art.24 (*Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici*), comma 8, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.e i., che testualmente dispone:

"8. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all'articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo a porre a base di gara dell'affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 6.";

-del D.M.della Giustizia 17.06.2016, recante: *"Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art.24, comma 8, del decreto legislativo n.50 del 2016"*;

CONSIDERATO:

-che dall'applicazione del D.M. della Giustizia 17.06.2016, tenuto conto:

a)-del *"valore dell'opera"* (V) stimato, pari ad € 400.000,00 (cfr."*Studio di fattibilità*" approvato con D.G.C. n.34/2020);

b)-delle *"prestazioni da affidare"*; (*Progettazione, coord. Sicurezza, direzione lavori, contabilità e accertamento della regolare esecuzione*); scaturisce un *"corrispettivo (...) ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento"*, pari ad **€ 38.683,32** oltre contributi previdenziali ed iva di legge;

VISTO:

-il paragrafo 4.1, delle *"Linee guida n.4 dell'ANAC"* inerenti le *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, (approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.) per quanto non in contrasto con le modifiche

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.43 del 07-10-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

al "codice dei contratti" introdotte dal D.L. 16.07.2020, n.76 convertito con modificazioni in L. 11.09.2020, n.120;

VISTO:

-l'art.32(*Fasi delle procedure di affidamento*) comma 14 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., che testualmente dispone:
"14. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro **mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.**"

RITENUTO:

-per quanto sopra riportato, potersi procedere all'affidamento diretto del servizio tecnico di "Progettazione, coord. Sicurezza, direzione lavori, contabilità e accertamento della regolare esecuzione" inerente **«Interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016-6° stralcio- SCAP16701 - S.C. "TICCHIO"»**, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., da ultimo modificato dal D.L. 16.07.2020, n.76, convertito in L.11.09.2020, n.120, previa consultazione di due o più operatori economici;

DATO ATTO:

-che l'intervento in argomento troverà copertura nel quadro economico del progetto di che trattasi, finanziato a valere sul Fondo per la Gestione Emergenziale post sisma 2016 (D.L. 17.10.2016 n.189, convertito in L. 15.12.2016, n.229, e s.m.i.) per il tramite della Regione competente territorialmente;

VISTO:

-l'"Elenco degli operatori economici da invitare all'indagine di mercato" inerente l'affidamento diretto relativo a **«Interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016-6° stralcio-S.C. "Ticchio"»**, predisposto dal R.U.P.-Ing. Teodorico Centobuchi;

RITENUTO:

-doversi procedere, all' "individuazione degli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte."

VISTO a tal proposito:

-lo schema di "Indagine di Mercato" per "AFFIDAMENTO DIRETTO del servizio tecnico inerente: **«Interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016-6° stralcio-S.C. "Ticchio"»**, teso alla individuazione di idonei operatori economici, da consultare, per affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.;

VISTO:

-l'art.31(*Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*) commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che testualmente dispone:
(omissis)

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.43 del 07-10-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

4. Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP:

a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;

b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;

c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;

d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;

e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;

f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell'intervento;

g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;

h) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;

i) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.

5. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies è definita una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, sui presupposti e sulle modalità di nomina, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla complessità dei lavori. Con il medesimo regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies sono determinati, altresì, l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.

(omissis)

VISTO:

-in applicazione del sopra citato art.31 comma 5, le Linee guida n.3 dell'ANAC, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1096 del 26.10.2016, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19.04.2017 con deliberazione n.1007 del 11.10.2017, inerenti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" ed in particolare di quanto previsti al paragrafo "5. Compiti del RUP per i lavori, nelle fasi di programmazione, progettazione e affidamento" ed in particolare per la fase di "affidamento";

CONSIDERATO:

-che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.", veniva "dichiarato per 6 mesi(...OMISSIS...) lo stato di emergenza" e quindi fino al 31 Luglio 2020;

-che con Decreto Legge 30.07.2020, n.83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", all'art.1 comma 1 lett.a) veniva prevista la proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020;

DATO ATTO:

-che nello svolgimento dell'incarico in argomento, l'operatore economico aggiudicatario dovrà garantire il rispetto di quanto disposto dalle norme in vigore al fine di evitare il potenziale danno alla salute pubblica a causa della diffusione dell'infezione da COVID-19;

VISTO infine:

-lo Statuto Comunale adottato con D.C.C. n.28/2006;

-il D.Lgs.18.08.2001, n.267 e s.m. e i.;

D E T E R M I N A

-Per i motivi in premessa esposti e che qui s'intendono riportati di:

**DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.43 del 07-10-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE**

01) -PRENDERE ATTO:

-della Circolare del Dipartimento Protezione Civile prot.n. UC/TERAG_SM/0032777 del 15/05/2017, ad oggetto "Interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016(art.15-ter decreto legge n.189/2016, conv. In L.n. 229/2016; O.C.D.P.C. n.408/2016) -**DEROGHE**", nella quale, all' "Allegato 1" veniva disposto:

" (...) Sulla base del combinato disposto di cui ai suddetti articoli, il soggetto attuatore ed i gestori locali possono operare in deroga alle seguenti disposizioni, seppur nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario:

(omissis)

(Art.5 OCDPC 394/2016)

1. Il soggetto attuatore ed i gestori locali possono procedere in deroga ai seguenti articoli del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, nei termini indicati:

(omissis)

-32, 33, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all'articolo 36, in particolare, è consentita nei limiti di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, dell'ordinanza n.388/2016 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;

(omissis)

-37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di Committenza;

-40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;

-60, 61, 63 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

-95, allo scopo di consentire di ricorrere al criterio del prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;

(omissis)

-24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

-25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;

-157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, in relazione alle procedure realizzate secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dall'ordinanza n.388/2016;

-105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n.50/2016; limitatamente all'indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui al comma 6.

(omissis)

02) -PRENDERE ATTO:

-dell'art.24(Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici) comma 8 del D.Lgs. n.50/2006 e s.m.i.;

-del D.M.della Giustizia 17.06.2016, recante: "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art.24, comma 8, del decreto legislativo n.50 del 2016";

03) -PRENDERE ATTO che dall'applicazione del D.M. della Giustizia 17.06.2016, tenuto conto:

a)-del "valore dell'opera" (V) stimato, pari ad € 400.000,00 (cfr."Studio di fattibilità" approvato con D.G.C. n.34/2020);

b)-delle "prestazioni da affidare"; (Progettazione, coord. Sicurezza, direzione lavori, contabilità e accertamento della regolare esecuzione); scaturisce un "corrispettivo (...) ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento", pari ad € 38.683,32 oltre contributi previdenziali ed iva di legge;

04) -POTERSI PROCEDERE all'affidamento diretto del servizio tecnico di "Progettazione, coord. Sicurezza, direzione lavori, contabilità e accertamento della regolare esecuzione" inerente «**Interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016-6° stralcio- SCAP16701 - S.C. "TICCHIO"**», mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., da ultimo modificato dal D.L. 16.07.2020, n.76, convertito in L.11.09.2020, n.120, previa consultazione di due o più operatori economici;

05) -DARE ATTO:

-che nello svolgimento dell'incarico in argomento, l'operatore economico invitato dovrà garantire il rispetto di quanto disposto dalle norme in vigore al fine di evitare il potenziale danno alla salute pubblica a causa della diffusione dell'infezione da COVID-19;

06) -APPROVARE:

-l'"Elenco degli operatori economici da invitare all'indagine di mercato" inerente l'affidamento diretto relativo a «Interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016-6° stralcio-S.C. "Ticchio"», predisposto dal R.U.P.-Ing. Teodorico Centobuchi, che seppur non allegato alla presente (cfr.art.53 (Accesso agli atti e riservatezza) comma 2 del D.Lgs. n.50/2016) ne forma parte integrante e sostanziale;

- lo schema di "Indagine di Mercato" per "AFFIDAMENTO DIRETTO del servizio tecnico inerente: «Interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016-6° stralcio-S.C. "Ticchio"», teso alla individuazione di idonei operatori economici, da consultare, per affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., che seppur non allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

07) -DISPORRE che i termini di ricezione delle proposte offerte, inerenti l'indagine di mercato, non siano superiori a giorni sette;

08) -PRENDERE ATTO:

-dell'art.3(*Tracciabilità dei flussi finanziari*) della legge 13.08.2010 n.136 modificato ed integrato dagli artt.6 e 7 del D.L.12.11.2010 n.187;

-della Determinazione n.8 del 18.11.2010 dell'A.V.C.P.;

-la Determinazione n.10 del 22.12.2010 dell'A.V.C.P.;

-la Determinazione n.4 del 07.07.2011 dell'A.V.C.P.;

09) -DARE ATTO che, per le finalità di cui al precedente punto, è stato acquisito il C.I.G. n. **Z932EA5372**;

10) -DARE ATTO che la spesa di € 38.683,32 oltre contributi previdenziali ed IVA di legge, troverà copertura nel quadro economico del progetto di che trattasi, finanziato a valere sul Fondo per la Gestione Emergenziale post sisma 2016 (D.L. 17.10.2016 n.189, convertito in L. 15.12.2016, n.229, e s.m.i.) per il tramite della Regione competente territorialmente (cfr. punto 1.3 della Relazione di Sintesi 6° stralcio ANAS);

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.43 del 07-10-2020 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

11) -IMPUTARE la spesa di € **38.683,32** , nel modo seguente:

Tit	Codice	Cap.	Descrizione	Prev.iniz. CO 2019
5	08.01.2.05.99.99.999	2672	Interventi di messi in sicurezza viabilità strade ANAS-6° Stralcio-S.C. Ticchio	€ 590.000,00

del bilancio per il corrente esercizio finanziario.

12) -DARE ATTO che dalla presente determina non deriva, ne può derivare, impegno di spesa a carico del bilancio comunale, tale da comportare copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
geom.Carlo Trobbiani

LA PRESENTE DETERMINAZIONE:

-ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa è pubblicata all'albo pretorio comunale dal per 15 giorni consecutivi .-

[] comportando impegno di spesa è trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

[x] di dare atto che dalla presente determinazione non deriva,ne può derivare, un impegno di spesa a carico del bilancio comunale,tale da comportare copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio.-

A norma dell'art.8 della Lex n.241/90, si rende noto che il Responsabile del procedimento è :

(x) il sottoscritto.

() il Sig.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Geom.CARLO TROBBIANI

+-----+

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art.151, 4^ Comma del D.LGS.n. 267/2000

A P P O N E

il visto di regolarità contabile e

A T T E S T A

la copertura finanziaria della spesa

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento di cui all'ex Cap. del Bilancio del corrente esercizio finanziario.
Roccafluvione li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO (dott.Ercoli Pasquale)

Copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco ed al Segretario Comunale ai sensi dell'art.38 c.3 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi come approvato dalla Giunta Municipale con atto n.109 del 09.06.1998 in vigore dal 07.11.1998.Nel caso in cui l'atto abbia riderimenti di natura finanziaria anche alla Ragioneria per gli adempimenti di competenza.